



COMUNE DI MOLITERNO



Provincia di Potenza
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Vittorio Veneto 85050 (PZ) - Tel. 0975/668517 - Fax 0975/668537
Sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

ORDINANZA N. 28 /2020

IL SINDACO

Visto il verbale di sequestro e di assegnazione alla distruzione n. 06/20 del 06/10/2020, con il quale il D^l. BRIGANTE Biagio, Veterinario Asp di Potenza – Struttura di Villa d'Agri:

- certifica che in data 06/10/20 ha visitato i resti di n. 2 carcasse di ovini con matricole: ITO76000637703 e ITO76000637661, n. 1 carcassa di caprino con matricola: ITO76000637712 morti per aggressione provocate da predatori canidi, di proprietà della sig. _____ nel Comune di Moliterno, in c.da _____;

- da atto che le stesse sono state poste sotto custodia alla sig. _____ in attesa della distruzione dei predetti resti;

Ritenuta l'urgenza di provvedere all'emanazione di specifica ordinanza sindacale con la quale disporre gli adempimenti relativi alla distruzione in merito, costituendo tale fatto un pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

Visto che dal verbale di esame del Veterinario sulle carcasse degli animali si escludono cause riferibili a malattie contagiose per l'uomo e per gli animali;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08/02/1954, n° 320;

Visto il Regolamento CEE n° 1774/02 del 03.10.2002;

Visto il Decreto della Regione Basilicata – Dipartimento Sicurezza Sociale – Servizio Veterinario del 18/04/2003 n.4;

Visto il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

la distruzione dei resti di n. 2 carcasse di ovini e n. 1 carcassa di caprino, con matricola sopra identificata, osservando le disposizioni previste dal Capo 3°, lett. F delle istruzioni per l'applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria (Circolare n. 55 del 25/06/1954, prot. n. 610/24400 A.G. 17 dell'A.C.I.S.) mediante interrimento profondo in _____ nel terreno di proprietà della _____ in quanto trattasi di zone impervie e inaccessibili con veicoli, con aspersione di sostanze denaturanti, per evitare danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente a impedire a carnivori di accedervi.

Si avverte l'interessato, che ai sensi dell'art.3 comma 4°, della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla emissione della presente ordinanza, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata, oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica nei termini di 120 giorni.

Moliterno, li 08/10/2020



IL SINDACO
Dot. Antonio RUBINO